

Massimario di giurisprudenza civile (a cura della redazione)

Cass. Sez. VI-III 7 maggio 2019, n. 11893 ord. - Frasca, pres.; Scrima, est. - B. (avv. Luciano) c. S. (avv. Lenzi). (*Conferma App. Napoli 31 marzo 2017*)

Contratti Agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga al regime normativo - Assistenza del solo rappresentante degli affittuari - Sufficienza - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.

Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, è sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della legge n. 203 del 1982, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. VI-III 2 agosto 2016, n. 16105 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2016; Cass. Sez. III 13 luglio 1993, n. 7745, in *Foro it.*, 1994, 476.

*

Cass. Sez. III 24 aprile 2019, n. 11199 ord. - Amendola, pres.; Pellecchia, est. - T. (avv. De Maio) c. F. (avv. Fares). (*Conferma App. Bari 3 novembre 2016*)

Agricoltura e foreste - Comunità europea - C.d. «aiuti PAC» - Trasferimento per successione anticipata - Esplicita dichiarazione di consenso del dante causa con sottoscrizione autenticata - Necessità - Fattispecie.

In tema di contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità europea (c.d. «aiuti PAC»), ai fini del trasferimento dei diritti maturati nel triennio 2000-2002 a titolo di successione anticipata, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 5 agosto 2004, è necessario il consenso esplicito del dante causa, rilasciato mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità per la perdita degli aiuti comunitari in capo alla Federazione provinciale della Coldiretti la quale, ad un agricoltore che le si era rivolto per la presentazione della domanda relativa ad un terreno precedentemente acquistato dalla sorella, aveva richiesto di produrre un'esplicita dichiarazione di consenso di quest'ultima, in applicazione di una circolare dell'Agea che in tal senso aveva interpretato la disciplina di settore) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cass. Sez. II 12 aprile 2019, n. 10350 ord. - Giusti, pres.; Varrone, est. - C. (avv. Lupinacci) c. I. (avv. Dante). (*Conferma App. Genova 13 febbraio 2015*)

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Rilevanza della destinazione urbanistica ai fini della qualificazione di un fondo come rustico - Fondamento.

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la destinazione urbanistica del bene costituisce elemento rilevante per la qualificazione del fondo come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. VI-II 22 ottobre 2014, n. 22476 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

*

Cass. Sez. V 12 aprile 2019, n. 10284 ord. - Magda, pres.; Castorina, est.; Giacalone, P.M. (conf.) - C. (avv. Cipolla) c. C. (avv. Ferragina). (*Conferma Comm. trib. reg. Reggio Calabria 7 dicembre 2012*)

Imposte e tasse - Calusola *solve et repete* - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - ICI - Agevolazione per terreni condotti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Prova dell'effettiva coltivazione dei fondi - Necessità - Fondamento.

In tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9 del 1963, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la ratio della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. V 28 settembre 2016, n. 19130, in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

*

Cass. Sez. Un. 5 aprile 2019, n. 9678 ord. - Di Cerbo, pres.; Scarano, est.; Salvato, P.M. (conf.) - A. (avv. Dozza) c. S. (avv. Cannistraro). (Regola giurisdizione)

Agricoltura e foreste - Certificazione biologica prevista dal regolamento CE n. 834 del 2007 - Organismi privati autorizzati - Attività - Natura - Esercizio di poteri pubblici - Esclusione - Valutazioni meramente tecniche - Configurabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Fattispecie relativa a domanda risarcitoria avanzata da un produttore di limoni nei confronti dell'organismo privato autorizzato che aveva «ingiustamente e negligenemente» disposto, in esecuzione del contratto di certificazione «bio», il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del prelievamento di un solo campione dello stesso) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. Un. 23 aprile 2001, n. 169, in *Giust. civ.*, 2001, 1759, con nota di G.S. COCO, *Sulla natura dell'attività svolta dagli organismi autorizzati al controllo, alla classificazione e alla marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale.*

*

Cass. Sez. III 27 marzo 2019, n. 8454 ord. - Armano, pres.; D'Arrigo, est.; Basile, P.M. (conf.) - A. (avv. Cassini) c. F. (avv. Di Cesare). (Cassa e decide nel merito App. L'Aquila 18 marzo 2015)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione del proprietario del fondo - Destinatario della comunicazione - Coltivatore o affittuario del fondo confinante - Contratto preliminare «per sé o per persona da nominare» - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato «per sé o per persona da nominare», in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell'affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l'esatta identità dell'acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 19 maggio 2003, n. 7768, in *Foro it.*, 2003, 2672.

*

Cass. Sez. III 5 marzo 2019, n. 6302 ord. - Vivaldi, pres.; Cigna, est.; Basile, P.M. (conf.) - A. (avv. Romagnoli) c. P. (avv. Caruso). (Conferma App. Venezia 5 maggio 2016)

Prelazione e riscatto - Riscatto agrario ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Applicabilità alle società agricole di persone ex art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Indicazione del socio coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese - Necessità - Fondamento.

In tema di riscatto agrario di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, requisito indispensabile per l'esercizio del diritto da parte di una società agricola di persone, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'indicazione del nominativo dei soci aventi i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., in virtù dell'univoco tenore letterale della detta norma (che, a differenza dell'art. 2193 c.c., non consente di dimostrare in altro modo il possesso del requisito richiesto) nonché della sua ratio, intesa a coniugare il riconoscimento dello sviluppo della forma societaria in agricoltura con la tutela del terzo acquirente (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cass. Sez. Un. 26 febbraio 2019, n. 5644 ord. - Curzio, pres.; Genovese, est. - R. (avv. Santo) c. C. (*Regola giurisdizione*)

Usi civici - Terreni del demanio civico - «Sdemanializzazione» dei suoli disposta ex art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986 - Successiva declaratoria di incostituzionalità della norma - Procedimento di accertamento della *qualitas soli* - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della qualitas soli, promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti allegino - a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo - l'avvenuta «sdemanializzazione» dei suoli, sulla base di una disposizione recata da una legge regionale (nella specie, l'art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986) per la quale sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella specie, con la sentenza della Corte cost. n. 113 del 2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporre) per l'esistenza di un vizio originario di quella stessa disposizione, l'inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927 (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. Un. 7 maggio 2014, n. 9829 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

*

Cass. Sez. I 21 febbraio 2019, n. 5235 ord. - De Chiara, pres.; Caiazzo, est.; Zeno, P.M. (conf.) - I. (avv. Pavone) c. S. (avv. Baldacchino). (*Conferma Trib. Sciacca 13 settembre 2013*)

Agricoltura e foreste - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento - Sussiste - Cessazione dell'attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza.

Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. Un. 15 febbraio 2016, n. 2917, in *Guida al dir.*, 2016, 20, 68; Cass. Sez. Un. 26 maggio 2015, n. 6060, in *Giust. civ. Mass.*, 2015.

*

Cass. Sez. II 19 febbraio 2019, n. 4847 ord. - Gorjan, pres.; Casadonte, est.; Sgroi, P.M. (conf.) - E. (avv. Petronio) c. C. (avv. Pasquali). (*Conferma App. Roma 7 maggio 2015*)

Usi civici - Commissari regionali - Poteri - Ordine di reintegra e sua revoca - Appartenenza della relativa prerogativa ai Commissari regionali - Sussistenza - Fondamento.

L'ordine di reintegra dei terreni riconosciuti appartenenti al demanio civico e la sua revoca rientrano nelle prerogative in materia di usi civici assegnate ai Commissari regionali al fine di assicurare l'effettività della funzione giurisdizionale agli stessi riconosciuta dall'art. 27, comma 1, e dall'art. 29, comma 4, della legge n. 1766 del 1927 (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. Un. 19 febbraio 2002, n. 2419, in questa Riv., 2002, 431.

*

Cass. Sez. II 30 gennaio 2019, n. 2704 - Lombardo, pres.; Grasso, est.; Celeste, P.M. (diff.) - V. (avv. Geraci) c. R. (*Conferma App. Roma 16 dicembre 2013*)

Usi civici - Affrancazioni - Affrancazione c.d. invertita ex art. 9 del r.d. n. 510 del 1891 - Nozione - Differenza da quella ordinaria - Comune - Ruolo - Suoi poteri sul bene affrancato - Limiti - Conseguenze.

In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) c.d. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole Provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un

canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il Comune, qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunciare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali; infatti, il detto Comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Comune di Vallinfreda avesse tacitamente «sdemanializzato» il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.